

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE  
N. 5 DEL 15/06/2009**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI  
ESTERNI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA.**

Art. 1 Oggetto – Finalità- Ambito Applicativo.

Art. 2 Presupposto per il ricorso ai Collaboratori Esterni.

Art. 3 Individuazione delle professionalità.

Art. 4 Selezione degli esperti mediante procedura comparativa.

Art. 5 Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di procedere. comparative.

Art. 6 Lista di accreditamento di esperti.

Art. 7 Formalizzazione dell'Incarico.

Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buone sito dell'incarico.

Art. 9 Pubblicità ed efficacia.

Art. 10 Disposizioni generali di rinvio ed entrata in vigore.

## Art.1

### **Oggetto – Finalità – Ambito applicativo**

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi individuali conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

In via esemplificativa si ha una collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con un contenuto professionale, resa senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine.

Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per la continuità della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

Il regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- per studi, ricerche e collaborazioni finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;
- a contenuto operativo, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione.

Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti a legali per la difesa e rappresentanza in giudizio.

Per quanto riguarda gli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori si rinvia a quanto previsto in materia dal codice dei contratti pubblici.

## Art. 2

### **Presupposti per il ricorso ai collaboratori esterni**

La Camera di Commercio conferisce incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dalla Giunta camerale, nel limite delle spese consentite per tali finalità ed in presenza dei seguenti presupposti:

- corrispondenza tra l'oggetto della prestazione e le competenze attribuite dall'ordinamento alle Camere di Commercio. In particolare tale oggetto deve essere conforme ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- l'impossibilità oggettiva di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio;
- la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che

- operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- determinazione preventiva della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso.

### **Art. 3**

#### **Individuazione delle professionalità**

La Camera di Commercio procede, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5 del presente regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicate attraverso uno specifico avviso di selezione pubblicato all'albo camerale e sul sito internet ([www.pr.camcom.it](http://www.pr.camcom.it)), o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.

Nell'avviso sono evidenziati i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- la durata dell'incarico;
- il luogo dell'incarico, la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione con il committente) ed il termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita;
- il compenso previsto e le altre eventuali informazioni correlate;
- l'indicazione del responsabile di procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei "curricula" e delle relative offerte ed un ulteriore termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

### **Art. 4**

#### **Selezione degli esperti mediante procedura comparativa**

La Camera di Commercio, anche attraverso una commissione appositamente costituita della quale facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico professionale di cui al presente Regolamento valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- qualificazione professionale riferibile allo svolgimento dell'incarico,
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

- eventuali riduzioni della tempistica di realizzazione dell'attività professionale;
- eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, la Camera di Commercio può definire ulteriori criteri di selezione. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi l'avviso potrà prevedere oltre al colloquio, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione.

Al termine della procedura comparativa se ne darà adeguata pubblicità sulla home page del sito camerale.

## Art. 5

### Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di procedure comparative

Non soggiacciono alle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis, 6 quater dell'art. 7 del D. Lgs 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dell'Organo di Valutazione Strategica.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4 sono escluse dalle procedure e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs n. 165/2001. Sono tali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

L'Ente Camerale, infine, si riserva la facoltà di conferire incarichi professionali in via diretta senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando siano state espletate senza esito positivo le procedure comparative di cui all'art. 4 a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione ;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

## Art. 6

### Liste di accreditamento di esperti

La Camera di Commercio può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni in possesso di requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.

La Camera di Commercio può ricorrere a tali liste per invitare alle procedure comparative un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un adeguato quadro di confronto.

## Art. 7

### Formalizzazione dell'incarico

La Camera di Commercio formalizza l'incarico mediante la stipulazione di un disciplinare nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

Il disciplinare, redatto in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità dell'incaricato;
- b) la natura della collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa);
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) il luogo e le modalità di svolgimento della stessa;
- e) la durata del contratto;
- f) l'ammontare del compenso, le modalità di pagamento e gli eventuali rimborsi spese;
- g) l'eventuale determinazione di penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- h) l'eventuale definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

La durata dell'incarico deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione e può essere prorogato ove l'Ente Camerale ravvisi un motivato interesse solo al fine di completare la prestazione e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

Il compenso, stabilito in correlazione alla tipologia della prestazione richiesta e all'utilità conseguita dall'Ente, verrà liquidato di norma al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Nel caso in cui il disciplinare di incarico lo preveda, si procederà al rimborso delle spese sostenute dall'incaricato per trasferte direttamente collegate alla prestazione e preventivamente autorizzate. Tali spese verranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione dei documenti giustificativi.

## Art. 8

### Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

La Camera di Commercio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a fasi di sviluppo, attraverso il controllo della corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, La Camera di Commercio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti La Camera di Commercio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sull'esatta quantificazione della attività prestata può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

## Art. 9

### Pubblicità ed efficacia

La Camera di Commercio di Parma rende noti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione periodica degli elenchi degli esperti dei quali si è avvalsa.  
Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica sul sito camerale [www.pr.camcom.it](http://www.pr.camcom.it) contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del collaboratore, l'oggetto, la durata ed il compenso.  
L'efficacia dei suddetti incarichi decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito web della Camera di Commercio di Parma.

## Art. 10

### Disposizioni generali di rinvio ed entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa in materia di collaborazioni coordinate e continuative, lavoro autonomo occasionale ed incarichi professionali.  
Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Camerale.  
Il presente regolamento è reso pubblico anche mediante l'inserimento sul sito internet della Camera di Commercio di Parma.